# COMUNE DI GERACI SICULO

## Città Metropolitana di Palermo

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2016 e aggiornato con le modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11/04/2023

**Indice**

Art. 1. Oggetto del Regolamento.

Art. 2. Forma di gestione del servizio.

Art. 3. Campo di applicazione

Art. 4. Determinazione costo del servizio

Art. 5. Settori competenti

Art. 6. Modalità di fornitura del servizio

Art. 7. Modalità di pagamento del corrispettivo

**Art. 7 bis – Pagamento anticipato per più annualità**

Art. 8. Allacci abusivi

Art. 9. Trasferimento di salma

Art. 10. Tipo di lampada

Art. 11. Divieti ed obblighi.

Art. 12. Entrata in vigore.

**Art. 1- Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione elettrica votiva del cimitero comunale.

2. L''erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva indirizzata al Settore Economico Finanziario del Comune, secondo il modello allegato al presente regolamento (All. A), e con la successiva sottoscrizione di apposito contratto nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente ed il nominativo del/i defunto/i con precisa indicazione della ubicazione della tomba.

3. La pratica di ciascun utente viene perfezionata con il versamento presso l'Ufficio Tributi della somma dovuta come diritto di allaccio e come canone annuo per la corresponsione del servizio.

4. Sono a carico del richiedente le spese dovute per il perfezionamento del contratto di allaccio, ivi compresi i diritti di bollo e di segreteria.

**Art.2 - Forma di gestione del servizio.**

1. Il servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale è gestito in economia, nella forma della gestione diretta, dal Comune, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e smi, come recepito dalla L.r. 12/2011 e smi.

**Art.3 - Campo di applicazione.**

1. Il servizio, a richiesta degli interessati, sarà assicurato per l'il1uminazione votiva:

a) dei loculi cimiteriali;

b) delle tombe di famiglia;

c) delle cappelle;

d) degli ossari.

2. Tutti i progetti e/o gli interventi inerenti gli ampliamenti del cimitero, la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, la costruzione di nuovi loculi, la costruzione di nuove tombe di famiglia, dovranno prevedere e comprendere gli impianti di illuminazione votiva.

3. Il servizio verrà attivato esclusivamente per le strutture funerarie complete in ogni loro parte.

**Art. 4 - Determinazione costo del servizio.**

1. Il servizio è fornito dietro il pagamento di un corrispettivo *una tantum* a titolo di rimborso per le spese diritto di allaccio, e di un canone annuale***, che può essere corrisposto in via anticipata per più annualità ai sensi del successivo art. 7 bis***. Le spese di allaccio vengono conteggiate nella prima ricevuta di pagamento comprensiva del corrispettivo annuo. Nella tariffa annuale sono ricomprese le tasse, i ricambi, la manutenzione e la sorveglianza della rete.

2. Le tariffe per il servizio indicate al comma precedente sono determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, da approvarsi prima del bilancio di previsione. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1 gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del bilancio in via di formazione. In caso di mancata approvazione restano in vigore le tariffe approvate con l'ultima deliberazione in materia.

3. Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione a norma di legge della deliberazione dell'organo competente; qualora l'utente non volesse accettare la modifica deliberata, potrà rescindere il contratto. La rescissione dovrà essere effettuata con comunicazione sottoscritta dall'utente e recapitata a proprie spese presso l'ufficio di competenza, ed avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di ricevimento.

**Art. 5 - Settori competenti.**

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza, le procedure amministrative interne al Comune vengono così distinte:

a) procedure amministrative e contabili: stipulazione dei contratti, iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;

b) procedure tecniche: ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco e ripristino.

2. Le competenze amministrative e contabili sono espletate dal Settore Economico-Finanziario, e la responsabilità del procedimento compete al funzionario appositamente incaricato con determinazione dirigenziale.

3. Le competenze tecniche, tra cui l'attività di piccola manutenzione, sono espletate da personale dipendente o in posizione similare a disposizione del Settore tecnico, secondo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di categoria. Specifiche attività possono essere affidate a soggetti esterni, nel caso in cui comportino interventi che richiedano competenze tecniche non presenti all'interno dell'Ente. La responsabilità del procedimento compete al funzionario appositamente incaricato con determinazione dirigenziale.

4. Il funzionario incaricato presso il Settore Economico-Finanziario trasmette mensilmente al Settore tecnico copia delle richieste di allaccio pervenute e dei contratti stipulati, al fine degli adempimenti tecnici conseguenti e necessari all'attivazione e manutenzione degli impianti.

**Art. 6 - Modalità di fornitura del sen1izio.**

1. La fornitura ha carattere di continuità

2. Resta ferma la facoltà del Comune di interrompere la somministrazione dell'energia per il tempo occorrente alla esecuzione di determinati lavori imposti da esigenze di servizio. La mancata fruizione del servizio non dà diritto a rimborsi o sospensione dei pagamenti.

3. Il servizio è fornito dietro pagamento del canone annuale***, anche corrisposto in via anticipata per più annualità***. Limitatamente all'attivazione all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo all'attivazione del servizio.

4. Il servizio si intende rinnovato per ugual periodo qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza all'Ufficio di Ragioneria.

5. La richiesta di cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non darà diritto ad alcun tipo di rimborso.

6. Le eventuali sospensioni del servizio, anche prolungate, imputabili ad interruzione dell'energia elettrica da parte della società erogatrice, per lavori o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, non comporteranno rimborso agli utenti. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le interruzioni del servizio imputabili a sospensioni dell'energia elettrica, a guasti o danni causati da forza maggiore, a riparazioni alla rete, a danni derivanti da eccezionali eventi atmosferici, ad incendi ed in genere a danni derivanti dall'intervento di terzi.

**Art. 7 - Modalità di pagamento del corrispettivo.**

1. A cura del Settore Economico-Finanziario del Comune, verranno inviati annualmente all'indirizzo indicato dall'utente in sede di stipulazione del contratto o di richiesta di allaccio, gli avvisi per il pagamento della tariffa annuale, che potrà essere effettuato a mezzo apposito bollettino di conto corrente postale, mediante bonifico bancario sul codice Iban che verrà indicato nell'avviso, ovvero mediante pagamento diretto presso l'ufficio tributi, a mezzo POS.
2. Il pagamento delle somme dovute a titolo di canone annuale, dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, ovvero entro il diverso termine indicato nell'avviso di pagamento, eventualmente stabilito con deliberazione di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe.
2. Il mancato versamento entro il termine previsto delle somme dovute comporterà l'attivazione delle procedure di legge per la riscossione coattiva.
3. La mancata ricezione del modulo non esonera l'utente dal richiedere direttamente all'ufficio comunale la determinazione della somma da pagare e dall'effettuare ugualmente il versamento del canone.
4. La restituzione al mittente degli avvisi di pagamento, per irreperibilità dell'intestatario, per i quali, in assenza di comunicazioni inerenti la variazione del domicilio all'Ufficio Ragioneria, non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, comporterà l'interruzione del servizio. Il riallaccio comporterà la spesa prevista dal presente Regolamento per i nuovi allacci.
5. Il contratto si risolve di diritto per mancato pagamento di due annualità del canone. Il Comune provvederà, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il mancato pagamento del canone, alla sospensione della erogazione della energia elettrica.
6. Qualora l'utente volesse riattivare l'illuminazione votiva distaccata a seguito di omesso pagamento, il servizio potrà essere ripristinato, previo pagamento dei canoni insoluti e del pagamento della spesa prevista dal presente Regolamento per i nuovi allacci.
7. È consentito ad altro soggetto di stipulare un altro contratto di fornitura per lo stesso punto di illuminazione, distaccato per morosità, dietro accollo delle morosità arretrate.

**Art. 7 bis – Pagamento anticipato per più annualità**

1. È data facoltà agli utenti, al fine di sollevarsi dal pagamento annuale del canone, di corrispondere, previa specifica richiesta, in un'unica soluzione anticipata, il canone per più annualità, con un minimo di anni 10 e un massimo di anni 20, comunque non superiori alla durata della concessione.
2. La determinazione del canone pluriennale viene computata sulla base delle tariffe stabilite ai sensi dell'art. 4, comma 2, per l'anno in cui viene effettuato il pagamento, moltiplicate per il numero di annualità anticipate.
3. Nel caso di modifica delle tariffe ai sensi dell'art. 4, comma 3, la somma anticipata sarà riparametrata ai nuovi canoni, con conseguente riduzione o aumento delle annualità coperte dal pagamento.
4. Alla scadenza del periodo oggetto dell'anticipo, previa comunicazione da parte del competente Ufficio, sarà onere dell'utente provvedere al rinnovo, annuale o pluriennale, del pagamento, a pena di risoluzione del contratto.
5. Nelle ipotesi di pagamento anticipato per più annualità, la disdetta del servizio, in qualunque momento richiesta, non comporterà per il Comune alcun tipo di rimborso.

**Art. 8 - Allacci abusivi.**

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente, ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali, l'ufficio tecnico provvede immediatamente alla interruzione del servizio.
2. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio, ai sensi del presente Regolamento, e con il pagamento di una sanzione pari ad Euro 100,00.
3. Sono fatte salve le dovute azioni penali nei confronti dei responsabili di allacci abusivi, secondo quanto previsto dall'ordinamento.

**Art. 9. Trasferimento di salma.**

1. Nel caso in cui una salma deposta in un loculo già servito dall'impianto di illuminazione votiva venisse traslata nell'ambito dello stesso cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, l'utente che desiderasse confermare il servizio nella nuova destinazione, dovrà stipulare un nuovo contratto sostenendo la relativa spesa di allaccio e tenuto conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso.

**Art. 10 - Tipo di lampadina.**

1. La tensione di distribuzione è quella di 24 Volt.
2. È motivo di risoluzione del contratto la sostituzione arbitraria, da parte degli utenti, delle lampade in dotazione con altre di voltaggio superiore.

**Art. 11 - Divieti ed obblighi.**

1. È assolutamente vietato agli utenti di:
- manomettere gli impianti;
- asportare o sostituire le lampadine.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, fatta salva la facoltà del Comune di indire azioni civili o penali ed interrompere il servizio.
3. Dopo l'esecuzione di eventuali lavori per la manutenzione o la ristrutturazione delle tombe, è necessario da parte dell'ufficio tecnico, accertarsi non solo della corretta esecuzione dei lavori edili, ma anche procedere alla verifica dell'integrità dell'impianto elettrico esistente;
4. È fatto obbligo ai concessionari delle cappelle gentilizie di provvedere alla realizzazione (o revisione, se già presente) dell'impianto elettrico all'interno delle stesse. Alla firma del primo contratto di illuminazione votiva della cappella dovrà essere presentata dichiarazione di conformità rilasciata secondo la normativa vigente dall'esecutore di detti lavori. Resta inteso che in mancanza di essa non sarà possibile effettuare l'allaccio e che resta responsabile il concessionario della cappella per eventuali danni causati all'impianto comunale dai guasti che si verificassero nell'impianto all'interno della cappella. Non sarà necessario ripresentare la dichiarazione di conformità alla richiesta dei successivi allacci. Ad ogni richiesta da parte del Comune, dovrà essere possibile l'accesso alla cappella per la manutenzione e per il controllo dell'impianto.

**Art. 12 - Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui diventerà esecutiva la deliberazione di approvazione, come previsto dal vigente Statuto comunale.
2. Gli allacci esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati.